

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

Art. 7

(Banca dati) (1)(2)(6)

1. L'Amministrazione regionale gestisce una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.

(3)

2. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere ulteriormente disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati.

(4)

3.

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.

2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera n), L. R. 11/2011

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera o), L. R. 11/2011

5 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 115, lettera p), L. R. 11/2011

6 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.